***Oggetto:***  *“Attività di comunicazione e di supporto per il completamento del programma di partecipazione della Regione Campania alle manifestazioni fieristiche in ambito turistico 2019” – CUP B69F18001770002. Procedura, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 11 settembre 2020,**n. 120 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di “Fornitura materiale promozionale” - CIG 8918268392.*

**PATTO DI INTEGRITA’ PER APPALTI DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI.**

L’Agenzia regionale CAMPANIA TURISMO, (di seguito solo *Agenzia*), con sede legale in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81 c/o Palazzo della Regione Campania - Codice Fiscale 95255690638 - in persona del Direttore Generale, legale rappresentante *pro tempore*, avv. Luigi Raia - C.F. …………………………. - *giusta decreto del Presidente della Agenzia Campania n. 66 del giorno sette aprile 2021 e successivo contratto di conferimento dell’incarico del giorno tredici aprile 2021*, domiciliato presso la sede legale dell'Agenzia

e

la Società …………………..…………………………………………. (di seguito denominata Operatore), con sede legale in …………………….………………………….., via ………………………………………….……n. …..……. codice fiscale/P.IVA ……………………………….………., - in persona del legale rappresentante *pro tempore* …………………………….. ………………………………...., ……………………….., nato a ………. il ………………. - Codice Fiscale ……………………….., domiciliato presso la sede legale della società,

***Premesso che:***

- il presente documento deve essere debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale del soggetto concorrente partecipante alle procedure di gara indette dall’Agenzia, ovvero che sia affidatario di lavori, servizi o forniture di beni nei confronti dell’Agenzia;

- il presente documento, una volta sottoscritto, costituisce parte integrante di qualsiasi contratto o convenzione stipulata con l’Agenzia;

- la mancata sottoscrizione del presente documento, per accettazione totale di quanto in esso contenuto, comporterà l'automatica esclusione da qualsiasi procedura di gara e/o di affidamento di incarichi;

- il personale, i collaboratori ed i consulenti dell’Agenzia, impiegati ad ogni livello nell'espletamento di qualsiasi procedura di gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli dei contenuti del presente patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del Patto stesso,

***Visti:***

- la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche approvato con delibera n. 72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T) 2021-2023, approvato con DDG n. 20 del 29 Gennaio 202,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

**Articolo 1 - Ambito di applicazione**

II patto di Integrità degli appalti, da considerarsi allegato alla documentazione di gara nell'ambito di qualsiasi procedura di affidamento e gestione degli appalti di forniture, servizi e lavori esperita dall’Agenzia, regola i comportamenti degli operatori economici.

Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l’Agenzia e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza ecorrettezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Il Patto di integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati dall’Agenzia.

Una copia del presente documento, debitamente sottoscritta per espressa accettazione dal titolare o legale rappresentante dell’Operatore, deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento.

**Articolo 2 - Obblighi degli operatori economici nei confronti dell’Agenzia**

Con l’accettazione del presente documento l’Operatore:

1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
2. dichiara di non aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Agenzia;
3. dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi incluse gli artt. 101 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (T.F.U.E.) e gli artt. 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
4. dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;
5. si impegna a segnalare all’Agenzia qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l’esecuzione del contratto;
6. si impegna a segnalare all’Agenzia qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di dipendenti dell’Agenzia stessa o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o alla esecuzione del contratto.;
7. si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti f) e g) costituiscano reato, a sporgere denuncia alla Autorità Giudiziaria o alla Polizia Giudiziaria;
8. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell’autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
9. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R. 16.04.2013 n. 62), si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con l’Agenzia.

Nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all’aggiudicatario il quale avrà l’onere di pretenderne il rispetto anche di propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto, sarà inserita nei contratti stipulati dall’Operatore con i propri subcontraenti.

**Articolo 3 - Obblighi dell’Agenzia**

L’Agenzia si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto in caso di violazioni di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell’art. 14 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all’applicazione della norma stessa.

**Articolo 4 – Violazione del Patto di Integrità**

La violazione è dichiarata all’esito di un procedimento di verifica nel corso del quale venga garantito l’adeguato contraddittorio con l’Operatore.

Nel caso di violazione da parte dell’Operatore, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni assunti col presente Patto di integrità, saranno applicate anche in via cumulativa, una o più delle seguenti sanzioni:

* l’esclusione dalla procedura di affidamento;
* la revoca dell’aggiudicazione, la risoluzione del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile.
* segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici ed alle competenti Autorità.

Il Comune terrà conto della violazione degli impegni assunti con l’accettazione del presente Patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all’esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall’art. 80, comma 5 del D. Lgs. N. 50/2016.

**Articolo 5 – Efficacia del Patto di integrità**

Il presente Patto di integrità per appalti di servizi, forniture e lavori dispiega il suo effetto fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento.

Luogo e data………………….

Il Legale Rappresentante dell'Operatore

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_